

Informazioni sulla banca

- **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per azioni**
- Sede legale e Direzione Generale: Roma – Via Vittorio Veneto 119
- Indirizzo Internet <http://www.bnl.it>
- Codice ABI 1005 - 8
- Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 78.60
- Capogruppo del Gruppo Bancario BNL, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 00651990582
- Dal bilancio al 31/12/2003:
 - Capitale sociale EURO 1.105.831.822,00
 - Riserve EURO 1.234.695.431,00

Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

L'offerta BNL per gli esercenti con <<negozio virtuale>> su Internet è costituita da un insieme di servizi volti a garantire l'acquisizione e la gestione delle transazioni relative agli acquisti effettuati su Internet da titolari di carte di credito appartenenti ai circuiti VISA, Mastercard ed Europay.

Riguardo alle caratteristiche operative e funzionali del prodotto, il personale della Banca è in grado di fornire adeguate informazioni.

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

Relativamente alle condizioni economiche precisiamo quanto segue:

software POS virtuale	Comodato gratuito
commissione mensile massima	€ 103,29
commissione massima per transazione	6,00%

La commissione per transazione viene addebitata ogni mese e viene calcolata sulle transazioni registrate nel periodo.

La valuta di addebito della commissione per transazione corrisponde all'ultimo giorno lavorativo del mese di pertinenza.

Tempi di accredito degli ordini di pagamento: secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione, con valuta primo giorno lavorativo successivo.

La commissione mensile viene addebitata con cadenza trimestrale.

PRINCIPALI CONDIZIONI NORMATIVE**Art. 1 – (Oggetto dell’Accordo)**

L’Esercente si impegna a fornire merci e/o servizi ai titolari delle carte di pagamento, a fronte del successivo pagamento da parte della Banca delle forniture effettuate.

Art. 2 – (Accettazione delle carte)

Regola gli obblighi e oneri dell’Esercente in sede di accettazione delle carte

Art. 3 – (Modalità di pagamento)

Regola in modo vincolante i termini e le modalità di pagamento.

Art. 4 – (Sospensione e rimborso dei pagamenti)

Disciplina le ipotesi di sospensione e di rimborso dei pagamenti, prevedendo, tra l’altro, che:

- è in facoltà della Banca sospendere il pagamento di quanto dovuto all’Esercente, allo scopo di poter controllare che l’operazione sia stata effettivamente e regolarmente eseguita. A tal fine la Banca ha facoltà di ritirare, o eventualmente far ritirare dalla Banca incaricata dell’incasso, le memorie di spesa;
- la comunicazione di sospensione del pagamento ha effetto immediato e può essere fatta anche mediante semplice comunicazione verbale.

Art. 5 – (Modalità di addebito)

La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente indicato dall’Esercente commissioni periodiche, storni, rettifiche e/o ogni altro addebito a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione.

Art. 6 – (Doveri dell’Esercente)

Individua le obbligazioni cui è tenuto l’Esercente.

Art. 7 - (Dati Informativi riguardanti l’Esercente)

L’Esercente acconsente a che il suo nominativo ed i suoi dati fiscali vengano inseriti in un elenco comune e formato da tutte le società emittenti carte di credito.

Art. 9 (Variazione delle condizioni)

La Banca ha il diritto di variare, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche e contrattuali, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, con facoltà del Cliente di recedere entro 15 giorni, conservando le precedenti condizioni.

Art. 10 (Durata dell’accordo)

Il presente accordo ha validità sino a quando una delle parti ne dia disdetta mediante comunicazione da inoltrare alla controparte con qualsiasi mezzo, anche verbale.

Art. 11 (Sospensione dell’accordo)

La Banca ha facoltà di sospendere l’operatività del presente accordo, dandone comunicazione all’Esercente con qualsiasi mezzo.

Art. 12 (Regolamento del Terminale P.O.S.)

Sono indicate le modalità operative del funzionamento del POS virtuale nonché le ulteriori condizioni alle quali l’esercente aderisce per l’utilizzo del terminale e del software predisposto per l’utilizzo dello stesso.

Legenda delle principali nozioni dell’operazione POS virtuale

POS virtuale	Postazioni automatiche per l’utilizzo delle carte per l’acquisto di beni e servizi attraverso il canale Internet
--------------	--